Segreteria Generale
Giustizia Federale
Prot. AP/mle
Roma, 22/5/2025

Protocollo FIN
Documento in uscita
00001858-2025
23/05/2025
GIUST

Spett.le Società
Luca Locatelli Genova
Mail pec: uslucalocatelligenova@pec.it

e, per conoscenza,

Giudice Sportivo Nazionale
Settori interessati FIN

OGGETTO: decisione Corte Federale Appello n. 17/2025 – Ricorso Luca Locatelli Genova (prot. 1660/2025)

Con la presente si invia in allegato la motivazione della decisione in oggetto adottata in data 15/2/2025 in riferimento al ricorso in oggetto .

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

All.to descritto

HERBALIFE NUTRITION
UnipolSai ASSICURAZIONI
arena

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 17/2025

Ricorso: US LUCA LOCATELLI GENOVA (prot. 1660-2025) vs decisione G.S.N. 2.5.2025

La Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

riunitasi in data 14/5/2025 per l'esame del ricorso presentato dalla Società Luca Locatelli Genova avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 2/5/25 riferita all'incontro di PN/B maschile del 27 aprile Marina di Carrara vs Locatelli Genova; esaminati gli atti, rileva.

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la prova video prodotta dalla U.S Luca Locatelli Genova A.S.D. in quanto inutilizzabile nel caso di specie, e ciò per via del disposto di cui all'articolo 13-bis R.G.F.I.N., in base al quale la prova audiovisiva, sempre che offra piena garanzia di genuinità tecnica del documento informatico, è producibile nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte sportiva di appello nei soli casi in cui documenti condotte violente estranee alla natura del gioco o gravemente antisportive, poste in essere da tesserati o da sostenitori in occasione di un evento agonistico, non rilevate dagli ufficiali di gara, ovvero l'errore in cui costoro siano incorsi nel sanzionare una persona diversa dall'autore dell'infrazione. Va da sé come non ricorra nel caso di specie l'ipotesi normativamente contemplata, avendo visto l'arbitro quanto occorso durante l'incontro de quo ed avendo regolarmente redatto per tali fatti rapporto di gara.

Nel merito la ricorrente chiede una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta, pari a 800 euro, irrogata dal G.S. di primo grado.

A riguardo deve rilevarsi come, oltre alla sanzione automatica di 250,00 euro a carico della società conseguita, ex lege (art. 24.2 Norme Organizzative Generali dei Campionati di Pallanuoto), per effetto della contestazione di cui all'articolo 9.14 R.PN. elevata nei confronti dell'atleta Alessio Cognati Mele, il Giudice sportivo abbia sanzionato per responsabilità oggettiva la società vieppiù per le condotte violente ascritte ai giocatori, solo alcuni dei quali identificati, come Matteo Cornacchia e Nicolò Fajette, e per l'intervenuta rissa.

Il calcolo effettuato dal giudicante di prime cure, in via squisitamente equitativa, del quantum complessivamente irrogato, appare corretto e la sanzione giusta in relazione al rilievo disciplinarmente rilevante dei fatti occorsi e pertanto non può essere ridotto. Pacificamente le condotte tenute dai giocatori integrano illecito disciplinare per violazione dei doveri di lealtà, correttezza, rispetto dell'avversario, cui si ispirano i principi che informano lo sport e che dovrebbero improntare le condotte di tutti i tesserati, in talché la sanzione non può essere ridotta.

P.T.M.

DELIBERA

di respingere il ricorso confermando l'ammenda comminata in primo grado; si dispone l'incameramento della tassa versata. Si notifichi agli interessati.

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio Presidente

Avv. Daniela De Tommaso Componente - Estensore